



**Ordine degli Avvocati
di Pordenone**

**PIANO TRIENNALE INTEGRATO
PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE
E
PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI PORDENONE
TRIENNIO 2023 - 2025**

Redatto dall'Avv. Dania Benedet

**Responsabile, *ratione temporis*, della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza Amministrativa**

Approvato con Delibera del Consiglio di data 30.03.2023

Sommario		
Premessa generale	Pag.	3
Sezione 1 - <i>Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione</i>	Pag.	4
1. Introduzione	Pag.	5
2. Riferimenti normativi	Pag.	6
3. Contesto di riferimento	Pag.	10
4. Destinatari del piano	Pag.	11
5. Individuazione aree di rischio	Pag.	17
6. Valutazione del rischio ed adozione Misure di Prevenzione	Pag.	20
7. Misure di prevenzione, stato di attuazione, monitoraggio e programmazione	Pag.	21
Sezione 2 - <i>Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità</i>	Pag.	30
1. Introduzione	Pag.	31
2. Fonti normative	Pag.	31
3. Contenuti	Pag.	31
Allegato A - <i>Schema aree di rischio</i>		
Allegato B - <i>Misure di prevenzione</i>		
Allegato C - <i>Attestazione responsabile della prevenzione della corruzione</i>		



PREMESSA GENERALE

Premesso che tutto quanto non espressamente previsto dal presente PTPCT si intende regolamentato dalla normativa di riferimento, in quanto compatibile ed applicabile, il presente documento costituisce il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'integrità, (PTPCT) 2023-2025, dell'Ordine degli avvocati di Pordenone, in adempimento alla normativa introdotta dal D. Lgs. 97/2016 e a quanto disposto dall'ANAC sul punto come da relative Comunicazioni del CNF a far data dal 19 ottobre 2016.

La peculiarità di Ente Pubblico non Economico a carattere associativo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone, che non utilizza fondi pubblici e che non esercita attività sostitutiva erariale per conto dello Stato, ha determinato fin dall'origine la scelta della redazione di un Piano Triennale integrato di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che qui si conferma.

I Piani integrati tra loro assolvono all'esigenza, da un lato, di prevenire i fenomeni corruttivi e, dall'altro, di rendere pubbliche le modalità operative di comportamento del Consiglio con ostensione dei dati necessari per la trasparenza dell'attività amministrativa in chiave di prevenzione della corruzione.

Per ragioni di natura pratica e per la esiguità delle attività a contenuto discrezionale, nonché per il ridotto numero di consiglieri a far fronte alle attività istituzionali proprie dell'Ente, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone aveva nominato il Responsabile Unico della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Amministrativa, dapprima in un referente esterno, e, solo in un secondo momento, a seguito di comunicazione del CNF del 20 gennaio 2020, la consigliera Avv. Dania Benedet, come da Delibera del COA di data 14.05.2020, e fino a scadenza del suo mandato, da ultimo rinnovato nel gennaio 2023, così come la sua nomina a Responsabile Unico della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Amministrativa che è stata ratificata con Delibera del COA di data 10 marzo 2023. Tale delega risulta conforme al PNA pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 287 del 07 dicembre 2019, non rivestendo la consigliera in questione deleghe gestionali, non sussistendo in organico profili dirigenziali e tenuto conto dell'esiguità del numero dei dipendenti.

Il Presente Piano integrato si articola in 2 Sezioni separate specificamente dedicate e va a sostituire il precedente Piano triennale (PTPCT 2022-2024).



SEZIONE 1

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. INTRODUZIONE

Il presente del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione è realizzato in adempimento di un obbligo imposto dalla Legge n. 190/2012 esteso ai Consigli dell'Ordine con Delibera dell'ANAC n. 145/2014 nonché dalle novità di cui al decreto legislativo n. 97/2016 al quale è seguita da parte dell'ANAC l'adozione del PNA 2016 e del PNA 2019 tenendo peraltro conto delle specificità organizzative e strutturali e della peculiarità della natura dell'ente e delle funzioni istituzionali svolte.

Sul punto si rammenta che la surriferita Delibera ANAC è stata oggetto di impugnazione dinanzi al TAR Lazio il quale con sentenza n. 11391/2015 depositata in data 14.09.2015 nel rigettare il ricorso ha, comunque, dettato il principio generale in virtù del quale *la generalità e l'astrattezza della norma di legge in questione comporta, dunque, la sua applicabilità a tutti gli enti pubblici; ma perché tale applicazione avvenga concretamente occorre che le relative disposizioni siano adattate alla natura ed alle dimensioni di ogni singolo ente.*

Conseguentemente si è proceduto alla redazione del Piano tenendo conto della peculiarità del Consiglio dell'Ordine che svolge attività in favore degli iscritti all'Albo e/o Registro ed i cui componenti, sebbene eletti, prestano la loro attività a completo titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese per le eventuali trasferte effettuate nell'ambito delle funzioni istituzionali.

In particolare si evidenzia che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati non è organo di governo che esercita attività di indirizzo politico, perché i compiti affidatigli dalla legge professionale sono specifici e privi di scelte discrezionali, anche con riferimento a quella parte di funzioni esercitate su delega dello Stato per le attività in favore della collettività, come ad esempio la gestione dell'ammissione del cittadino al gratuito patrocinio, laddove il Consiglio si limita ad effettuare un semplice controllo formale sulla capacità reddituale del richiedente sulla scorta del modello ISEE dallo stesso fornito. Quanto ai compiti di istituto come, ad esempio, l'iscrizione all'Albo, il richiedente deposita domanda di iscrizione corredata da una serie di documenti (*Certificato idoneità rilasciato dalla Corte di Appello; certificato carichi pendenti Procura c/o Tribunale; fotocopia del documento di identità personale; fotocopia del codice fiscale*) ed il Consiglio, verificata la regolarità formale della documentazione esibita, delibera, **come atto dovuto**, l'iscrizione; tuttavia il giuramento dell'iscritto è subordinato al parere favorevole e di verifica da parte della Procura Circondariale e Distrettuale che, se esprimesse parere negativo, costringerebbe il Consiglio a revocare l'iscrizione deliberata.

Pertanto, tenuto conto della peculiarità dell'attività amministrativa svolta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione si sottrae ad alcune regole imposte dalla Legge n. 190/2012 per la generalità degli Enti Pubblici ed in particolare per quelli che godono di provvidenze pubbliche ovvero che svolgano attività delegata di incasso imposte o tasse per conto dello Stato ovvero di Enti Territoriali.

In particolare il Piano è stato adottato senza che siano state sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti; né si è prevista la costituzione di un OIV per la non previsione degli enti pubblici non economici nell'art. 74 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante *Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*; né si è previsto, tra le misure di prevenzione, la rotazione degli incarichi per il personale dipendente perché, per la esiguità del numero dei dipendenti, il Consiglio dell'Ordine non si è dotato di una pianta organica con definizione specifica delle competenze per singolo dipendente.

Si precisa inoltre che gli Ordini, in base alla norma di cui all'art. 2, comma 2, bis, del Decreto Legge 31.08.2013, n. 101, non sono tenuti a mappare il ciclo della gestione delle performance né a dotarsi dell'organismo indipendente di valutazione (OIV).

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

A) Disposizioni relative agli obblighi di prevenzione e repressione di fenomeni corruttivi.

1. Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".
2. Circolare Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione 25 gennaio 2013 n. 1 recante "Legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".
3. Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*".
4. Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*".
5. Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*".
6. Circolare DFP n. 1 del 25/01/2013 in materia di prevenzione della corruzione
7. Circolare DFP n. 2/2013 in materia di trasparenza
8. D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*";
9. Delibera ANAC n. 75 del 24/10/2013 del recante "*Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni*".
10. DL 31 agosto 2013, n. 101 recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni", convertito dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, nelle parti relative agli ordini professionali (art. 2, co. 2 e 2 bis) come modificato dal c.d. DL Fiscale (L.19 dicembre 2019, n. 157, "Conversione in legge,

con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”)

11. Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante *“Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”*.
12. il D. Lgs 25 maggio 2016, n. 97 entrato in vigore il 23/06/2016 e recante «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».
13. Legge 30 novembre 2017 n° 179 *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*
14. Piano Nazionale Anticorruzione 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.287 del 07 dicembre 2019
15. DPR 24 giugno 2022 n. 81 *“Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione” e suo Regolamento di definizione* Decreto 132 del 30 giugno 2022.

B) Disposizioni relative alla normativa di settore.

1. Legge 31 dicembre 2012 n. 247 recante *“Nuova disciplina dell’Ordinamento della Professione Forense”*.
2. Legge 25 aprile 1938, n. 897, recante *“Norme sull’obbligatorietà dell’iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi”*
3. Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382, recante *“Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni Centrali Professionali”*
4. Decreto legislativo Presidenziale 21 giugno 1946, n. 6 recante *“Modificazioni agli ordinamenti professionali*
5. Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, recante *“Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”*

C) Disposizioni normative riguardanti i reati di corruzione

1. Articolo 314 c.p. - Peculato.
2. Articolo 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell’errore altrui.
3. Articolo 317 c.p. - Concussione.
4. Articolo 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione.
5. Articolo 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.
6. Articolo 319 ter - Corruzione in atti giudiziari.
7. Articolo 319 quater - Induzione indebita a dare o promettere utilità.
8. Articolo 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.
9. Articolo 318 c.p. - Istigazione alla corruzione.

10. Articolo 323 c.p. - Abuso d'ufficio.
11. Articolo 326 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio.
12. Articolo 328 c.p. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.

D) Indicazioni Anac

Come previsto dall'art. 1, co. 2-bis, della l. 190/2012, nel PNA l'Autorità fornisce indicazioni alle pubbliche amministrazioni, ai fini dell'adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), e ai soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013, per l'adozione delle misure integrative di quelle adottate ai sensi del d.lgs. 231/2001.

1. Delibera ANAC (già CIVIT) n. 72/2013 con cui è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (d'ora in poi per brevità PNA)
2. Delibera ANAC n.145/2014 "Parere dell'Autorità sull'applicazione della L. n.190/2012 e dei decreti delegati agli Ordini e Collegi professionali"
3. Determinazione ANAC n. 12/2015 "Aggiornamento 2015 al PNA" (per brevità Aggiornamento PNA 2015)
4. Delibera ANAC n. 831/2016 "Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016" (per brevità PNA 2016)
5. Delibera ANAC n. 1310/2016 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016"
6. Delibera ANAC n. 1309/2016 "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013, Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»
7. Determinazione n. 1134 del 8/11/2017 "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"
8. Circolare n. 2/2017 del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione: "Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)"
9. Circolare n. 1/2019 del Ministro della Pubblica Amministrazione: "Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (FOIA)"
10. Comunicato del Presidente del 28 giugno 2017, avente ad oggetto: chiarimenti in ordine alla disciplina applicabile agli Ordini professionali in materia di contratti pubblici
11. Delibera ANAC n. 1074/2018 "Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione"
12. Delibera ANAC n. 1064/2019 "Piano Nazionale Anticorruzione 2019"
13. Delibera n. 777 del 24 novembre 2021 con cui ANAC ha introdotto semplificazioni per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali.

14. Delibera ANAC n. 7/2023 “Piano Nazionale Anticorruzione 2022”.

I Piani adottati finora e il PNA approvato in via definitiva dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023 – PNA 2022 costituiscono atti di indirizzo per l’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza attraverso i quali l’Autorità coordina l’attuazione delle strategie ai fini della prevenzione e del contrasto alla corruzione e all’illegalità nella pubblica amministrazione (art. 1, co. 4, lett. a), l. 190/2012).

In particolare, per l’aggiornamento del PNA 2020-2022 prima, e per quello del PNA 2023-2025 poi, il Consiglio dell’Autorità ha rivisto e consolidato in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni già date integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori. Si intendono, pertanto, superate le indicazioni contenute nelle Parti generali dei PNA e degli Aggiornamenti fino ad oggi adottati mentre mantengono tuttavia ancora oggi la loro validità gli approfondimenti svolti nelle parti speciali per quanto riguarda alcuni tipi di amministrazioni quali gli Ordini ed i Collegi Professionali – (PNA 2016 di cui alla Delibera n. 831 del 3 agosto 2016).

Con Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023 – PNA 2022 è stato specificatamente previsto che le amministrazioni con meno di 50 dipendenti non siano tenute a predisporre il piano anticorruzione ogni anno, ma ogni tre anni, salvo che nel corso dell’anno precedente alla conferma:

- siano emersi fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative
- siano state introdotte modifiche organizzative rilevanti
- siano stati modificati gli obiettivi strategici
- siano state modificate le altre sezioni del PIAO (nel caso di obbligo di adozione del PIAO) in modo significativo tale da incidere sui contenuti della sezione anticorruzione e trasparenza.

Ci si riserva pertanto per il prossimo biennio, in assenza delle condizioni ostative di cui sopra, di dare mera conferma ricognitiva al presente piano triennale.

Inoltre, nel PNA 2022 adottato con delibera n. 7/2023 è ad oggi confermata, ai sensi della legge n. 190/2012 l’adozione del PTPCT, per gli enti pubblici economici, per le amministrazioni e gli enti indicati nella tabella 2 del PNA medesimo e, in particolare, per gli Ordini professionali se non tenuti per legge ad adottare i piani confluiti nel PIAO diversi dalla programmazione prevenzione della corruzione e trasparenza (per i piani confluiti nel PIAO cfr. D.M. Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione).

Si precisa infine che tutti i riferimenti legislativi e normativi indicati si intendono relativi all’ultimo aggiornamento in vigore al momento dell’approvazione del PTPCT, mentre quanto non espressamente regolamentato dal Programma, si intende regolamentato dalla normativa di riferimento e per quanto applicabile agli Ordini Professionali.



Il presente Piano Triennale si compone del presente documento e degli allegati che ne fanno parte sostanziale e integrante, di modo che tutti i documenti che lo compongono, devono essere letti ed interpretati l'uno per mezzo degli altri.

3. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

Con l'approvazione della Legge n.190/2012, sono state previste misure repressive per la lotta alla corruzione e strumenti preventivi che coinvolgono le singole amministrazioni quali gli Obblighi in materia di trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013) e di Contrasto alla corruzione.

Il P.T.P.C. rappresenta lo strumento programmatico mediante il quale le amministrazioni definiscono la propria strategia di prevenzione della corruzione. In particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 190/2012, il Piano fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli Uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenirlo.

La riforma Madia (Dlgs 97/2016) ha quindi definito l'elenco dei soggetti destinatari della normativa di trasparenza e anticorruzione. All'art. 2 bis del D. Lgs 33/2013 si legge che gli obblighi di trasparenza e di prevenzione della corruzione si applicano [...] agli Ordini professionali "in quanto compatibili".

Attualmente gli obblighi in materia a carico degli Ordini territoriali risultano essere i seguenti:

1. Nominare un unico Responsabile sia della prevenzione della corruzione che della Trasparenza (di seguito, RPCT)
2. Conformarsi agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs 33/2013 e strutturare sul proprio sito istituzionale la sezione "Amministrazione Trasparente" in conformità alla Struttura allegata alle Linee Guida ANAC 1310/2016
3. Predisporre ed adottare il PTPC (Piano Triennale di prevenzione della Corruzione) inclusivo della Sezione Trasparenza in conformità al PNA 2019-2022 di ANAC
4. Adottare il Codice di Comportamento ex DPR 62/2013 e il Codice di Comportamento Specifico dell'Ente
5. Attenersi ai divieti di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D. Lgs 39/2013
6. Predisporre modalità per l'esercizio dell'Accesso civico e accesso generalizzato, oltre che per l'accesso agli atti ex L.241/90 e codificarle in un Regolamento cosiddetto dei 3 accessi.

L'Ordine degli Avvocati di Pordenone garantisce la correttezza, la trasparenza e l'integrità delle proprie attività istituzionali, in conformità a quanto disposto dall'ordinamento giuridico vigente in materia di anticorruzione e trasparenza e a tal fine si adegua ai



precetti normativi, in quanto compatibili, tenuto conto della propria funzione, organizzazione interna e forma di finanziamento che caratterizzano l'Ordine stesso e che lo rendono specifico e peculiare rispetto ad altre Pubbliche Amministrazioni.

L'Ordine, pertanto attraverso il presente programma individua per il triennio 2023 – 2025, la propria politica anticorruzione e trasparenza, i propri obiettivi strategici, i processi individuati come maggiormente esposti al rischio e le misure - obbligatorie e ulteriori - di prevenzione della corruzione. Individua, inoltre, nella sezione trasparenza la propria politica e modalità di pubblicazione dei dati di cui al D. lgs 33/2013, avuto riguardo a modalità e responsabili di pubblicazione, nonché le modalità per esperire l'accesso civico e l'accesso civico generalizzato.

L'Ordine degli Avvocati di Pordenone anche per il prossimo triennio, con il presente programma, aderisce al c.d. “doppio livello di prevenzione” consistente nella condivisione delle tematiche anticorruzione e trasparenza con il Consiglio Nazionale Forense e nell'adeguamento ai precetti secondo Linee Guida e istruzioni fornite a livello centrale e implementate a livello locale in considerazione delle proprie specificità e del proprio contesto, sia organizzativo che di prevenzione al rischio.

Relativamente alla predisposizione e implementazione del PTPC dell'Ordine, sono coinvolti i seguenti soggetti:

- Consiglio dell'Ordine, chiamato ad adottare il PTPC secondo un doppio passaggio (preliminare approvazione di uno schema e poi approvazione del Programma definitivo);
- Dipendenti, anche con funzioni di RASA e RUP;
- RPCT
- DPO poiché svolge attività che si ritengono fondamentali per la strutturazione dell'Ordine.

4. I DESTINATARI DEL PIANO

Il PTPCT costituisce un atto organizzativo fondamentale in cui è definita la strategia di prevenzione all'interno di ciascuna amministrazione. I destinatari del Piano sono coloro che prestano a qualunque titolo servizio presso l'Amministrazione (art. 1, co. 2-bis, l. 190/2012). La violazione da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione previste nel PTPCT è fonte di responsabilità disciplinare (l. 190/2012, art. 1, co. 14). Tale previsione è confermata all'art. 1, co. 44 della l. 190/2012 secondo cui la violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del PTPCT, è fonte di responsabilità disciplinare.

Il PTPCT è adottato annualmente dall'organo di indirizzo su proposta del RPCT. Sebbene il Piano abbia durata triennale, deve comunque essere adottato ogni anno entro il 31



gennaio (salvo deroghe o differimenti, come già specificato *supra*) in virtù di quanto previsto dall'art. 1, co. 8, della l. 190/2012, come in più occasioni precisato dall'Autorità.

In particolare nel Comunicato del Presidente del 16 marzo 2018 è stato sottolineato che le amministrazioni sono tenute, ciascun anno, alla scadenza prevista dalla legge, a dotarsi di un nuovo completo PTPCT, inclusa anche l'apposita sezione dedicata alla trasparenza, valido per il successivo triennio (ad esempio, per l'anno in corso, il PTPCT 2022-2024).

I PTPCT devono essere pubblicati non oltre un mese dall'adozione sul sito istituzionale dell'amministrazione o dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente/Altri contenuti Corruzione". I PTPCT e le loro modifiche devono rimanere pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni precedenti.

In relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, il PNA di ANAC – utilizzato a riferimento - individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione degli obiettivi, dei tempi e delle modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo.

Il PTPC è lo strumento specifico di cui l'Ordine si dota per:

- Prevenire la corruzione e l'illegalità attraverso una valutazione del livello di esposizione dell'Ordine ai fenomeni di corruzione e *mala gestio*;
- Compiere una ricognizione ed una valutazione delle aree nelle quali il rischio di corruzione appare più elevato, avuto riguardo alle aree e attività già evidenziate dalla normativa di riferimento (cfr. art. 1, co.16 Legge Anticorruzione) e dai vari PPNNAA, nonché delle altre aree che dovessero risultare sensibili in ragione dell'attività svolta;
- Individuare le misure preventive del rischio;
- Garantire l'idoneità, sia sotto il profilo etico sia sotto il profilo operativo e professionale, dei soggetti chiamati ad operare nelle aree ritenute maggiormente sensibili al rischio corruzione e illegalità;
- Facilitare e assicurare la puntuale applicazione delle norme sulla trasparenza, tenuto conto della loro compatibilità e applicabilità;
- Facilitare e assicurare la puntuale applicazione delle norme sulle inconfiribilità ed incompatibilità;
- Garantire l'accesso civico e l'accesso civico generalizzato in conformità alla normativa di riferimento.

L'Ordine degli Avvocati di Pordenone si è adeguato ai precetti normativi - in quanto compatibili- al disposto della L. 190/2012 e alla connessa normativa di attuazione tenuto conto della funzione, organizzazione e forma di finanziamento che caratterizzano l'Ordine e che lo rendono specifico e peculiare rispetto ad altre Pubbliche Amministrazioni.



Nella predisposizione del presente PTPC, l'Ordine tiene conto della propria peculiarità di ente pubblico non economico e applica il principio di proporzionalità, di efficienza e di efficacia, avuto riguardo alle proprie dimensioni, all'organizzazione interna, alla circostanza che la gestione e amministrazione dell'ente è di natura mista, ovvero di pertinenza sia degli organi di indirizzo politico - amministrativo (Consiglio dell'Ordine) sia dei dipendenti e collaboratori impegnati in attività amministrative e gestionali, alla circostanza che gli Ordini territoriali sono enti auto-finanziati per il tramite del contributo degli iscritti, e ad altri fattori che di volta in volta possano ritenersi incidenti sulla struttura e sugli obiettivi del Programma stesso.

Più nello specifico, le disposizioni del PTPC, oltre ai dipendenti, si applicano, nei limiti della compatibilità, anche ai seguenti soggetti:

1. i componenti del Consiglio;
2. il RPCT
3. il RASA
4. l'OIV
5. il Provider informatico
6. i componenti delle Commissioni (anche esterni);
7. i consulenti;
8. i revisori dei conti;
9. i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture;
10. i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 d. L.vo n. 33/2013 così come modificato dall'art. 10, comma 1, lett. b) d. lgs. 97 del 2016.

4.1 i Componenti del Consiglio e il personale dipendente

I componenti eletti quali **Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati** di Pordenone per il quadriennio 2023-2026 hanno rilasciato la dichiarazione di cui all'articolo 20 del D. di cui all'art. 14 del D. L.vo 14 marzo 2013, n. 33. Non hanno rilasciato la dichiarazione di cui all'art. 14 del D. L.vo 14 marzo 2013, n. 33 nella parte in cui stabilisce la pubblicazione dei dati patrimoniali dei componenti degli organi di indirizzo. Il decreto legislativo n. 97 del 2016 ha ristretto l'anzidetto obbligo ai soli componenti degli organi di indirizzo politico di Stato, regioni ed enti locali [cfr. art. 13 lett. b), che ha modificato l'art. 14 del d. lgs. 33/2013].

Componente (<i>nome e cognome</i>)	Titolo (<i>Presidente, Segretario, Tesoriere, Consigliere, Componente</i>)	Dichiarazione per la pubblicità della situazione patrimoniale
Avv. Igor Visentin	Presidente	Visualizza
Avv. Ludovica Silei	Segretario	Visualizza
Avv. Ivan Cesaratto	Tesoriere	Visualizza
Avv. Lidia Diomede	Consigliere	Visualizza
Avv. Sara Lena	Consigliere	Visualizza
Avv. Dania Benedet	Consigliere	Visualizza
Avv. Esmeralda Di Risio	Consigliere	Visualizza
Avv. Manuela Zanussi	Consigliere	Visualizza
Avv. Alessandro De Paoli	Consigliere	Visualizza
Avv. Francesca Palugan	Consigliere	Visualizza
Avv. Stefano Coan	Consigliere	Visualizza

Personale dipendente

Componente (<i>nome e cognome</i>)	Qualifica (<i>Profilo contrattuale con riferimento al livello della qualifica del contratto applicato</i>)
Daniela Donadel	Coordinatrice di segreteria area C – posizione economica C2
Nadia Vendrame	Coordinatrice di segreteria area C – posizione economica C1



Anna Dibenedetto	Assistente di segreteria area B – posizione economica B1
------------------	--

4.2 Il responsabile per la prevenzione della corruzione

Come precisato dall'ANAC il responsabile per la prevenzione della corruzione, sulla base del dettato normativo, è individuato "di norma" e, dunque, preferibilmente, tra dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio. In presenza di determinate circostanze, previa adeguata motivazione, detto incarico può essere esercitato, anche, da un funzionario cui siano affidati incarichi di natura dirigenziale (orientamento n. 26 del 28 maggio 2014). Il COA di Pordenone, non avendo in organico dirigenti, ha deliberato di nominare Responsabile RPCT un Consigliere senza cariche e non coinvolto nella gestione amministrativa.

Nello specifico, in assenza di dirigenti, si evidenzia che i dipendenti di cui è dotato l'Ordine e potenzialmente esposti al rischio di corruzione agiscono d'intesa con il Presidente, con il Segretario ed i Tesoriere, cariche queste, che di norma attuano delibere del Consiglio o disposizioni normative, salvo diversa specifica delega al Consigliere.

4.3 Il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (cd. RASA)

L'Autorità, con il Comunicato 28 dicembre 2017, constatata l'esiguità del numero dei Responsabili dell'Anagrafe per la stazione appaltante ("Rasa") abilitati ad operare rispetto al totale di stazioni appaltanti attive nella "Anagrafe unica delle stazioni appaltanti" ("Ausa"), ha richiamato i Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza ("Rpct") ad adempiere in merito. Il COA di Pordenone ha provveduto a nominare Responsabile la dott.ssa Nadia Vendrame, che provvederà ad effettuare la registrazione di legge.

4.4 OIV

A fronte del disposto di cui all'art. 2, comma 2 bis del DL 101/2013, l'Ordine non è dotato di OIV.

I compiti dell'OIV in quanto compatibili ed applicabili, verranno svolti dal soggetto di tempo in tempo designato per competenza.

4.5 il Provider informatico

Il Provider informatico cura la strutturazione ed il mantenimento in funzione della sezione Amministrazione Trasparente, sotto la sorveglianza dell'RPCT e nel rispetto degli accordi contrattuali garantendo il mantenimento di alti livelli di accessibilità e di continuità.

Il Provider funge inoltre da supporto in merito all'adeguamento alla normativa trasparenza, con particolare riguardo alla fase meramente materiale di inserimento dei dati nel sito.

4.6 Soggetti nominati Componenti Commissioni istituite dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Per il quadriennio 2023-2025, giusta delibera del COA del 10 marzo 2023, i soggetti nominati componenti delle commissioni istituite dal neo eletto Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, sono i soggetti elencati ai seguenti link che fanno rinvio al sito dell'Ordine.

Commissione
<u>Commissione Informatica</u>
<u>Commissione locale per l'accreditamento della formazione</u>
<u>Commissione Bilancio e Convenzioni</u>
<u>Commissione Patrocinio a spese dello Stato</u>
<u>Commissione Pratica Forense</u>
<u>Commissione famiglia e volontaria giurisdizione</u>
<u>Commissione sportello per il cittadino</u>
<u>Osservatorio civile</u>
<u>Osservatorio penale</u>

Al momento di redazione del Piano le commissioni costituite sono in numero di nove. Ci si riserva di implementare l'elenco man mano che esse vengono costituite.

4.7 Soggetti terzi che intrattengono rapporti con il Consiglio dell'Ordine in virtù di contratto di fornitura servizi e consulenza, ivi compresi i revisori dei conti

Le relative informazioni sono riportate nel sito istituzionale dell'Ordine, nella macro-area Amministrazione Trasparente, all'apposita pagina:

<https://www.ordineavvocatipordenone.it/amministrazione-trasparente/consulenti-e-collaboratori/>

4.8 Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 d. l.vo n. 33/2013 così come modificato dall'art. 10, comma 1, lett. b) d. lgs. 97 del 2016.

Nell'organizzazione del personale dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone, non è prevista la figura del Dirigente. Responsabile della pubblicazione delle delibere va pertanto individuato nel Presidente dell'Ordine, nel Segretario, nel Tesoriere ovvero il consigliere delegato ad un procedimento specifico dal quale consegue l'emissione di un atto soggetto a pubblicazione che sarà responsabile dell'adempimento degli incumbenti.

5. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

Parte centrale del Piano è l'analisi dei rischi di corruzione che possano incidere sul regolare svolgimento dell'attività del Consiglio, seguita dalla valutazione sotto il profilo del valore di rischio e l'adozione delle misure atte a prevenire il rischio di corruzione. Tuttavia questa analisi non può prescindere dalla valutazione della peculiare attività del Consiglio che, sottratta a margini di discrezionalità amministrativa, e che, conseguentemente, può ritenersi di difficile penetrazione di fenomeni corruttivi.

L'individuazione delle aree a rischio è scaturita da un complesso processo di "Gestione del rischio", cioè dal compimento di tutte le attività che hanno guidato il RPCT per ridurre le probabilità che il rischio di corruzione si verifichi. In particolare, il processo di gestione del rischio ha richiesto la partecipazione ed il coinvolgimento dei dipendenti dell'ente. Infatti, attraverso l'esperienza e le conoscenze dei soggetti coinvolti, è stato possibile individuare con maggiore meticolosità le misure di prevenzione per le singole aree a rischio. In relazione all'individuazione delle aree di rischio, il Consiglio, riservandosi di operare ulteriori approfondimenti in sede di aggiornamento del Piano, ha operato eseguendo preliminarmente una mappatura dei processi, cui ha fatto seguito la valutazione del rischio, ed infine, il trattamento dello stesso.

Di seguito sono indicate le citate attività, con l'esplicazione della metodologia seguita per ognuna di esse. Nell'individuazione si è tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dell'Ordine di Pordenone, e comunque della possibilità di verifiche e controlli immediati dei vari procedimenti.

5.1 Mappatura dei processi

Per effettuare l'analisi dei rischi si è proceduto alla mappatura in aree delle attività del Consiglio.

La mappatura ha consentito l'individuazione dei processi e delle loro fasi, permettendo l'elaborazione del catalogo delle singole misure di prevenzione mediante la verifica "sul campo" dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti dall'ente. Per lo svolgimento di tale attività, infatti, sono stati coinvolti tutti i dipendenti dell'Ordine, sono state individuate delle procedure che i dipendenti eseguono con una certa autonomia e comunque sotto la supervisione del Presidente, Segretario e Tesoriere.

Si elencano di seguito le aree di rischio delle attività del Consiglio interessate dalla mappatura.

A) Area acquisizione e progressione del personale

1. Reclutamento.
2. Progressioni di carriera.
3. Conferimento di incarichi di collaborazione esterna.

B) Area servizi, forniture e affidamento incarichi di consulenza

1. selezione dei professionisti o degli operatori economici tramite procedure aperte o ristrette o dirette
2. Invito a presentare offerta/e valutazione delle stesse
3. Verifica dei requisiti e affidamento

C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi di iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo Avvocati, dal Registro Praticanti, dal Registro Abilitati alla Difesa a spese dello Stato.
2. Provvedimenti amministrativi di rilascio certificazione, anche in ambito di formazione professionale continua.
3. Provvedimenti amministrativi di accreditamento eventi formativi.
4. Provvedimenti amministrativi aventi ad oggetto pareri consultivi previsti per legge.
5. Provvedimenti amministrativi di opinamento parcelle ed ammissione al Gratuito Patrocinio nel Settore Civile.
6. Provvedimenti amministrativi di conciliazione iscritto/cliente e consegna documenti al cliente.

D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi di incasso quote dagli iscritti.
2. Provvedimenti amministrativi di pagamento verso i creditori e rimborsi spese.
3. Provvedimenti amministrativi di gestione del recupero crediti verso gli iscritti e di assolvimento obblighi non di natura deontologica
4. Provvedimenti amministrativi di erogazione di contributi per l'attività divulgativa, formativa, scientifica, ricreativa e culturale in materia di professione forense.

5.2 Valutazione del rischio



L'attività di valutazione del rischio è stata effettuata per ciascun processo e/o fase di processo mappato e si è articolata in tre fasi: identificazione; analisi e ponderazione del rischio.

5.3 Identificazione del rischio

Tale sub-fase ha consentito di ricercare, individuare e descrivere i rischi del fenomeno corruttivo. L'attività di identificazione ha, infatti, consentito l'emersione dei possibili rischi per ciascun processo e/o fase di processo, soprattutto attraverso l'analisi del contesto esterno ed interno all'Ordine, con l'utile contributo dei dipendenti.

5.4 Analisi del rischio

L'attività di analisi del rischio ha consentito di procedere alla valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che lo stesso produce (impatto), per giungere alla determinazione del livello di rischio.

5.5 Ponderazione del rischio

L'attività di ponderazione è consistita nel confronto tra i rischi afferenti i singoli processi, al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento. L'analisi dei rischi, come si diceva, ha permesso di ottenere una classificazione degli stessi in base al livello di rischio più o meno elevato. A seguito dell'analisi, i singoli rischi ed i relativi processi sono stati inseriti in una classifica del livello di rischio che è stata esaminata e valutata per elaborare la proposta di trattamento dei rischi stessi.

5.6 Trattamento del rischio e misure di prevenzione

La fase di trattamento del rischio consente, da un lato, di individuare e valutare le misure necessarie per neutralizzare o ridurre il rischio e, dall'altro, di decidere quali rischi trattare prioritariamente rispetto agli altri. Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, sono state individuate e valutate le misure di prevenzione. Tale fase ha richiesto la partecipazione ed il coinvolgimento dei dipendenti. Le dimensioni dell'Ordine non hanno reso necessario individuare delle priorità, essendo tutti i rischi esaminabili.

Per effettuare l'analisi dei rischi si è proceduto alla mappatura in aree delle attività del Consiglio.

5.8 Monitoraggio

Il processo di gestione del rischio si completa con la fase di monitoraggio, cioè con la valutazione del livello di rischio a seguito delle misure di prevenzione introdotte. Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e, quindi, alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione. L'azione sarà attuata dai medesimi soggetti che partecipano all'intero processo di gestione del rischio.

6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO ED ADOZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE

La valutazione del rischio è ancorata a fattori/valori che incidono sul regolare svolgimento del processo di formazione del provvedimento amministrativo.

Poiché la valutazione deve ancorarsi a criteri obiettivi e non soggetta a valutazioni soggettivi discrezionali si è proceduto ad attribuire valori specifici da 0 a 2 ai profili soggettivi ed oggettivi del procedimento così da pervenire alla individuazione del fattore di rischio relativo in applicazione di un parametro numerico di valore (*basso=0, medio=1, alto=2*).

I seguenti parametri numerici semplificati, applicati ed adattati ad ogni singolo processo deliberativo nell'area analizzata, rappresentano il criterio di determinazione del fattore di rischio relativo giusta quanto elaborato nell'allegato A.

<i>Richiedente</i>	<i>Valore</i>
Requisiti vincolanti	0
Requisiti non vincolanti	1
Nessun requisito	2
<i>Introduzione Procedimento</i>	<i>Valore</i>
Requisiti vincolanti	0
Requisiti non vincolanti	1
Nessun requisito	2
<i>Istruttoria</i>	<i>Valore</i>
Regole vincolanti	0
Regole non vincolanti	1
Discrezionalità totale	2
<i>Istruttore</i>	<i>Valore</i>
Collegiale	0
Commissione	1
Singolo componente	2
<i>Organo Decidente</i>	<i>Valore</i>
Collegiale	0
Commissione	1
Singolo componente	2

<i>Decisione</i>	<i>Valore</i>
Regole vincolanti	0
Regole non vincolanti	1
Discrezionalità totale	2

All'individuazione del Grado complessivo di rischio si è pervenuti attraverso l'applicazione ad ogni processo nell'analisi delle tipologie di procedimento analizzati nelle relative aree della seguente formula matematica

*(Somma Fattori di rischio relativo ottenuti) * (valore massimo del fattore rischio relativo al processo analizzato)*

(Somma Fattori di rischio relativo del processo analizzato)

il cui risultato ha consentito di classificare il grado complessivo di rischio parametrato al risultato ottenuto. In particolare, laddove il valore ottenuto è stato minore di **0,5**, il grado complessivo di rischio è stato classificato *Basso*; laddove il valore ottenuto è stato compreso tra **0,5 e 1**, il grado complessivo di rischio è stato classificato *Medio*; laddove il valore è stato maggiore di **1** il grado complessivo di rischio è stato classificato *Alto*.

In atto separato, ma parte integrante del presente piano, gli allegati A e B. L'**Allegato A**, ha ad oggetto i criteri di determinazione del fattore di rischio relativo applicato ad ogni singolo processo dell'area di analisi: nelle tabelle, ivi riportate, per ciascun processo è riportato il parametro numerico del Grado complessivo di rischio che nella formula matematica che precede costituisce il valore *Somma Fattori di rischio relativi*.

L'**Allegato B** ha ad oggetto la tabella riepilogativa con la indicazione dei valori di rischio complessivi per area con i dati relativi ai fattori di rischio ed alle Misure di Prevenzione adottate.

7. MISURE DI PREVENZIONE, STATO DI ATTUAZIONE, MONITORAGGIO E PROGRAMMAZIONE

7.1 PREDISPOSIZIONE, ADOZIONE E APPLICAZIONE DEL PTPCTI

Il Responsabile ha predisposto il PTPCTI che viene adottato dal Consiglio dell'Ordine.

In virtù della previsione secondo cui i PTPCT devono essere trasmessi ad ANAC (art. 1, co. 8, l. 190/2012), l'Autorità, ha sviluppato una piattaforma, online sul sito istituzionale di ANAC per la rilevazione delle informazioni sulla predisposizione dei PTPCT e sulla loro attuazione.



Il RPC vigilerà sull'applicazione del piano sensibilizzando dipendenti e consiglieri.

7.2 INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL R.A.S.A. (RESPONSABILE ANAGRAFE STAZIONE APPALTANTE)

L'individuazione del RASA, in persona della dott.ssa Nadia Vendrame, è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.

Il compito del RASA consiste nell'alimentazione dei dati nell'AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti).

7.3 CODICE DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE

Il Consiglio, attraverso il Consigliere Segretario, provvederà ad effettuare incontri periodici con il personale dipendente diretti ad illustrare il Codice di Comportamento e le modalità operative di svolgimento del lavoro in modo tale da evitare pericoli di fenomeni corruttivi. A tal fine ad ogni dipendente è stato consegnato in forma cartacea ed in forma elettronica con link sul desktop del computer in uso del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 recante *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*.

Il personale dipendente è stato invitato a dare rigida applicazione al Codice di Comportamento.

Il Codice di comportamento adottato è stato trasmesso ed illustrato anche a tutti i Consiglieri e ne viene monitorata l'attuazione.

7.4 ROTAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE AREE A RISCHIO CORRUZIONE

La rotazione c.d. “ordinaria” del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione.

Le amministrazioni sono tenute a indicare nel PTPCT come e in che misura fanno ricorso alla rotazione e il PTPCT può rinviare a ulteriori atti organizzativi che disciplinano nel dettaglio l'attuazione della misura. La rotazione “ordinaria” del personale è una misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione.

L'alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti



potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate e l'assunzione di decisioni non imparziali.

In generale la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore.

Allo stato, il modesto numero dei dipendenti dell'Ordine degli avvocati di Pordenone, non consente la rotazione degli incarichi per l'adempimento di attività con aree di rischio, attività che in ogni caso vengono supervisionate dalle cariche istituzionali.

Per il futuro andrà rinnovata la valutazione in merito alla permanenza dell'inapplicabilità della misura di rotazione del personale.

7.5 OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE

In virtù del nuovo art. 6 bis della legge 241/1990, delle disposizioni previste nel Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, il dipendente è tenuto ad astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività (compresa la redazione di atti e pareri) che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di crediti o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente.

Inoltre, l'art. 53 del d.lgs. 165 del 2001, come modificato dalla l. 190 del 2012, impone espressamente all'amministrazione di effettuare una previa verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

Al riguardo, si richiama anche l'art. 15 del d.lgs. 33/2013, che, con riferimento agli incarichi di collaborazione e di consulenza, prevede espressamente l'obbligo di pubblicazione dei dati concernenti gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, il curriculum vitae, i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione.

La verifica della insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai fini del conferimento dell'incarico di consulente risulta coerente con l'art. 2 del d.P.R. n. 62 del 2013, laddove è stabilito che le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001 estendono gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento (e dunque anche la disciplina in materia di conflitto di interessi), per quanto compatibili, anche a tutti i collaboratori o consulenti, a qualunque titolo e qualunque sia la tipologia di contratto o



incarico, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche.

L'Ordine di Pordenone verifica puntualmente quale presupposto all'affidamento di incarichi, la sussistenza di eventuali condizioni ostative in termini di inconfirmità e incompatibilità, in capo ai soggetti a cui si intende affidare l'incarico, mediante la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e condizioni di cui all'art. 46 del DPR 445/2000. Tale dichiarazione viene estesa anche ai docenti e ai relatori dei corsi per i quali l'Ordine intende assegnare CFP

Il dipendente è tenuto ad astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, il quale, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo.

Il RPCT deve valutare espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione e deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo sollevandolo dall'incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività da parte dello stesso.

La violazione delle disposizioni, che si realizza con il compimento di un atto illegittimo, dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente suscettibile di essere sanzionata con l'irrogazione di sanzioni all'esito del relativo procedimento, oltre a costituire fonte di illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso.

Restano dunque imprescindibili:

- l'esame del modello di dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, con l'indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato ha svolto o sta svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche;
- la verifica della restituzione controfirmata della dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell'incarico di consulenza;
- l'aggiornamento, con cadenza periodica almeno annuale (anche in relazione alla durata dell'incarico di consulenza) della dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi;
- la previsione di un dovere dell'interessato di comunicare tempestivamente la situazione di conflitto di interessi insorta successivamente al conferimento dell'incarico;

- l'individuazione del soggetto competente ad effettuare la verifica delle suddette dichiarazioni (Ufficio Segreteria);
- la consultazione di banche dati liberamente accessibili ai fini della verifica;
- l'audizione degli interessati, anche su richiesta di questi ultimi, per chiarimenti sulle informazioni contenute nelle dichiarazioni o acquisite nell'ambito delle verifiche.

7.6 TUTELA DEL SOGGETTO CHE SEGNALE ILLECITI (whistleblowing)

L'articolo 54-bis del d.lgs. n. 165/2001, ha introdotto un regime speciale di tutela del pubblico dipendente che denuncia condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. Inoltre, è stata approvata la legge 30 novembre 2017, n. 179 (Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato), che integra la vigente normativa concernente la tutela dei lavoratori del settore pubblico che segnalano illeciti e introduce forme di tutela anche per i lavoratori del settore privato.

La disposizione è volta a garantire il whistleblower (il dipendente che segnala condotte illecite) da possibili misure discriminatorie che potrebbero originare dalla segnalazione effettuata.

L'adozione di tale misura rappresenta una delle principali misure di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione e, come tale, ha trovato posto e disciplina nel Piano Nazionale Anticorruzione con l'indicazione alle pubbliche amministrazioni di adottare i necessari accorgimenti tecnici per garantire detta tutela del dipendente.

Ai sensi dell'art. 8 del Codice di Comportamento di cui al DPR 62/2013 il Consiglio ha adottato:

- un Regolamento per la tutela del soggetto che segnala.
- un modello di segnalazione a tutela del dipendente *whistleblower* e a garanzia del fatto che la propria identità non venga rilevata in maniera inappropriata. Il dipendente che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a misura discriminatoria avente effetti sulle condizioni di lavoro fatti salvi i casi di responsabilità per calunnia o diffamazione. La segnalazione è altresì sottratta al diritto di accesso ex art.22 L.241/1990.

7.7 FORMAZIONE DEL PERSONALE

La formazione dei dipendenti è ritenuta dalla legge n. 190/2012 uno degli strumenti fondamentali nell'ambito della prevenzione della corruzione, tanto che il PNA la inserisce fra le

misure di prevenzione obbligatorie: la conoscenza della normativa elaborata a livello nazionale ed internazionale è infatti presupposto imprescindibile per la sua consapevole applicazione ed attuazione a livello locale. Inoltre, una formazione adeguata favorisce la creazione di una base omogenea minima di conoscenza oltre che la creazione di competenza specifica per lo svolgimento dell'attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione. L'attività di formazione base è stata direttamente impartita dal RPC, tutti i dipendenti hanno partecipato a vario titolo alla predisposizione di questo Piano.

Essendo necessario effettuare sforzi aggiuntivi di aggiornamento del personale di segreteria relativamente alla pubblicazione dei documenti che popolano la sezione Amministrazione Trasparente, si provvederà ad implementare la formazione specifica senza gravare eccessivamente sull'organizzazione, funzionalità e bilancio dell'ufficio.

Sarà necessario prevedere un più ampio coinvolgimento dei consiglieri nelle attività di formazione sia sulla normativa anticorruzione e trasparenza, sia sul programma triennale e le relative procedure e attività predisposte

7.8 ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SULLA TRASPARENZA DI CUI AL D.LGS. 33/2013

La trasparenza rappresenta quindi uno degli elementi centrali della lotta alla corruzione, la cui importanza era già stata sancita, relativamente alle Pubbliche Amministrazioni, dal D.Lgs. 150/2009 e l'Ordine prosegue a conformarsi ai relativi adempimenti, in quanto compatibili ed applicabili. La valutazione della compatibilità ed applicabilità degli obblighi di trasparenza (cfr. art. 2bis, comma 2 del d.lgs. 33/2013) viene condotta dall'Ordine sulla base della propria attività, missione istituzionale, dimensione organizzativa, propensione al rischio, applicazione in quanto compatibile dei principi di cui al D.Lgs. 165/2001 (cfr. art. 2, comma 2 e 2 bis del DL 101/2013).

Queste le misure che ci si propone di mettere a punto nel triennio a venire:

- messa on line di un sito di più facile aggiornamento e con maggiore affidabilità tecnica;
- riorganizzazione e snellimento della pagina di amministrazione trasparente, anche al fine di adeguarla alle impostazioni e regole tecniche prescritte da Anac e da renderla di più facile, efficace e immediata consultazione con riguardo agli obblighi di legge di cui al presente piano integrato;
- efficientamento della completezza e della tempestività delle pubblicazioni obbligatorie per legge;
- Verifica da effettuarsi ad opera del provider prima della messa on line circa la conformità della struttura proposta alla normativa vigente e nulla osta al rilascio della nuova versione del sito solo ad esito positivo della prova;



- sensibilizzazione del personale e dei soggetti coinvolti nell'alimentazione puntuale della sezione in quanto permangono ancora diverse criticità.

7.9 DIVIETI POST- EMPLOYMENT (PANTOUFLAGE)

L'art. 1, co. 42, lett. l), della l. 190/2012 ha inserito all'art. 53 del d.lgs. 165/2001 il co. 16-ter il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. La disposizione è volta a scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che facendo leva sulla propria posizione all'interno dell'amministrazione potrebbe preconstituire delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro. Allo stesso tempo, il divieto è volto a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti sullo svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione).

Pur non essendosi a oggi verificati casi pantouflage, anche in virtù dell'assenza di poteri autoritativi o negoziali in capo ai dipendenti dell'Ordine di Pordenone, si ritiene comunque di adottare in via preventiva le seguenti misure in eventuale prospettiva, anche futura:

-divieto per il dipendente cessato dal servizio di svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dei poteri negoziali e autoritativi esercitati, è da intendersi riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i medesimi soggetti privati, mediante l'assunzione a tempo determinato o indeterminato o l'affidamento di incarico o consulenza da prestare in favore degli stessi.

-Sottoscrizione da parte del dipendente di dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione dal servizio di impegno al rispetto del divieto di pantouflage, e di accettazione delle responsabilità derivanti dall'elusione di tale divieto, compresa la nullità del contratto/incarico;

-inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione del personale che prevedono specificamente il divieto di pantouflage;

-previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici dell'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto, in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall'Autorità ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 50/2016;

- obbligo per l'RPCT di segnalazione della violazione ai vertici dell'amministrazione ed eventualmente anche al soggetto privato presso cui è stato assunto l'ex dipendente pubblico non appena venga a conoscenza della violazione del divieto di pantouflage da parte di un ex dipendente.

7.10 RILASCIO PARERI DI CONGRUITÀ

Sussistendo l'obbligo in capo ai Consigli degli ordini territoriali di esprimersi sulla "liquidazione" di onorari e spese» relativi alle prestazioni professionali, l'Ordine ha avviato un'attività di revisione del proprio *Regolamento interno per l'emissione dei pareri del consiglio dell'ordine sulle parcelle professionali* che tenga conto delle intervenute modifiche legislative (abolizione delle tariffe minime e degli orientamenti giurisprudenziali sul tema della congruità del corrispettivo delle prestazioni), delle turnazioni, delle incompatibilità, dei conflitti di interessi e delle esperienze fin qui maturate sul punto.

7.11 INDICAZIONE DI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI SPECIFICI

Gli eventi rischiosi attengono principalmente alla nomina di professionisti – da parte dell'Ordine incaricato - in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza. Tale violazione può concretizzarsi, ad esempio, nella nomina di professionisti che abbiano interessi personali o professionali in comune con i componenti dell'Ordine incaricati della nomina, con i soggetti richiedenti e/o con i destinatari delle prestazioni professionali, o di professionisti che siano privi dei requisiti tecnici idonei ed adeguati allo svolgimento dell'incarico.

Possibili misure

Le misure preventive

- Selezione di candidati, tra soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di professionisti.
- Prevedere idonea motivazione dell'indicazione del soggetto (arbitro ecc.) in relazione a specifiche competenze / esperienze / pubblicazioni ecc.
- Possibile rotazione.
- Verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nei confronti del soggetto che nomina il professionista a cui affidare l'incarico richiesto, del professionista designato, dei soggetti pubblici o privati richiedenti, del soggetto destinatario delle prestazioni professionali.

7.12 GESTIONE DELL'ACCESSO CIVICO E DELL'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Vengono attuati secondo le indicazioni fornite nella Sezione Trasparenza del presente PTPC.

Nell'ambito dei provvedimenti da adottare per adeguarsi alla disciplina dell'Anticorruzione e Trasparenza, il Consiglio dell'Ordine ha previsto una modulistica specifica per le richieste di



accesso e organizzato nel proprio sito web una sezione apposita denominata "Accesso Civico".

7.13 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI E SPECIFICHE

Le misure ulteriori e specifiche sono tarate sull'attività che l'Ordine pone in essere, sulle modalità di svolgimento dei compiti istituzionali, sull'organizzazione interna e ovviamente sui processi propri di ciascun ente. Avuto riguardo agli elementi sopra indicati, l'Ordine si dota delle misure come indicate nell'Allegato 2 Tabella delle misure di prevenzione del rischio 2022 – PTPC 2022 – 2024. L'Ordine, qui di seguito, intende fornire alcune specifiche in merito a talune misure a presidio dei processi più ricorrenti ed essenziali della propria operatività.

Tra le misure ulteriori e specifiche, l'Ordine segnala il ricorso a Regolamenti e procedure interne disciplinanti funzionamento, meccanismi decisionali, assunzione di impegni economici, ruoli e responsabilità dei Consiglieri.

All'uopo, si prevede vengano predisposti e approvati o aggiornati dal Consiglio dell'Ordine i già citati regolamenti e pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.



Sezione 2

Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità

1. INTRODUZIONE

Il concetto di trasparenza amministrativa si esplica attraverso l'accessibilità delle informazioni relative alla organizzazione ed alla attività del Consiglio, allo scopo di renderle più rispondenti alle esigenze degli iscritti attraverso forme diffuse di controllo sulle attività istituzionali del Consiglio e sull'utilizzo delle risorse economiche acquisite dal Consiglio con i contributi degli iscritti.

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali, è condizione essenziale per garantire i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

Per dare attuazione all'esigenza di trasparenza amministrativa si è fatto ricorso alla pubblicazione nel sito web del Consiglio di un'apposita Sezione denominata "Amministrazione Trasparente".

2. FONTI NORMATIVE

Le principali fonti normative per la stesura della presente Sezione al Piano Integrato sono il Decreto Legislativo n. 33/2013 e le Delibere n. 2/12 della CIVIT (ora ANAC) e n. 50/2013 dell'ANAC.

Sono stati altresì consultati il D. Lgs 25 maggio 2016, n. 97 entrato in vigore il 23/06/2016 e recante «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.287 del 07 dicembre 2019. Il comma 1, lettere a) e b) dell'art. 41 del D. Lgs. 97/2016, modificando la L. 90/2012, specifica che il PNA *“costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a).”*

3. CONTENUTI

Per dare attuazione alle disposizioni di legge sul tema della trasparenza di seguito si rappresenta il percorso di realizzazione della Sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Consiglio.

La Sezione Amministrazione Trasparente ha un link sulla Home Page del sito web del Consiglio che trasferirà l'utente ad una pagina di indice delle singole pagine web di rilevanza specifica ovvero pubblica direttamente le informazioni previste dal PNA.

Il responsabile della trasparenza si avvale dei dipendenti e dei responsabili di ciascuna pubblicazione, con l'obiettivo di adempiere agli obblighi di pubblicazione ed aggiornamento dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente". I dati verranno pubblicati in base al principio della tempestività e tenuto conto del carico di lavoro dei dipendenti e dell'organizzazione complessiva dell'Ordine che ha dimensioni limitate. Viste le ridotte dimensioni del Consiglio, il monitoraggio per la verifica dei dati viene effettuato periodicamente dal responsabile della trasparenza.

All'interno di ogni successiva pagina si potranno attingere le notizie e le informazioni ostensibili per legge nel rispetto del segreto d'ufficio e della protezione dei dati personali ai sensi del d. L.vo 196/2003.

In particolare di seguito i contenuti delle singole pagine web che verranno aggiornate ad ogni cambiamento dei suoi contenuti per effetto di integrazioni normative e di modifiche soggettive od oggettive (in parentesi l'articolo di riferimento del D. L.vo. n. 33/2013)

A) Atti di carattere normativo e amministrativo generale (Art. 12)

Sono pubblicati tutti i Regolamenti emanati dal Consiglio; i provvedimenti di carattere amministrativo generale relativi alla presentazione delle domande di iscrizione o di accesso ai servizi resi dal Consiglio.

B) Dati concernenti i componenti dei consiglieri (Art. 14)

La pagina web contiene l'indicazione delle generalità dei Consiglieri eletti con la pubblicazione dei dati e documenti previsti dall'art. 14 D. L.vo 33/2013.

C) Dati concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (Art. 15)

La pagina web contiene l'indicazione delle generalità dei Collaboratori e soggetti che prestano la loro attività di consulenza in favore del Consiglio con. Tenuto conto del carico, l'ufficio procederà alla pubblicazione dei dati e documenti previsti dall'art. 15 D. L.vo 33/2013.

D) Dati concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (Art. 16); a tempo determinato (Art. 17); valutazione delle performance (Art. 20) e della contrattazione collettiva (Art.21).

La pagina web indica le voci di bilancio con la divisione dei costi del personale ripartiti per fasce delle aree professionali.

Analogamente per il personale a tempo determinato, eventualmente assunto attraverso agenzie interinali per compiti specifici e nel caso di urgenza durante il corso di espletamento del bando di concorso per l'assunzione del personale.



Come detto, gli Ordini, in base alla norma di cui all'art. 2, comma 2, bis, del Decreto Legge 31.08.2013, n. 101, non sono tenuti a mappare il ciclo della gestione delle performance. Infine, la pagina contiene il link di accesso alla pagina dell'ARAN relativa al C.C.N.L. del personale dipendente.

E) Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato (Art. 22)

La pagina web riporta tutti gli enti istituiti e controllati dall'Ordine, quali l'Organismo di Mediazione Forense, l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, la Scuola Forense e, a breve, la Fondazione Carnelutti.

Per ciascun Organismo o Ente sono riportati tutti i dati giuridici e fiscali ad essi pertinenti oltre ai recapiti, composizioni, regolamenti e statuti, unitamente alla modulistica di interesse.

F) Dati relativi ai provvedimenti amministrativi (Art. 23)

La pagina contiene gli esiti conclusivi dei procedimenti amministrativi di:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
- d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

Tenuto conto del carico, l'ufficio procederà alla pubblicazione in forma tabellare delle delibere di spesa.

G) Dati aggregati relativi all'attività amministrativa (Art. 24)

La presente previsione è stata abrogata dal D. lgs. 97 del 2016, art 43

H) Dati relativi alle concessioni di sovvenzioni, contributi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (Art. 26) con la pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiati (Art. 27)

La pagina web indica le eventuali sovvenzioni in favore di associazioni per la co-organizzazione di eventi il cui vantaggio sia superiore ad € 1.000,00 con la specifica indicazione del tipo di sovvenzione ovvero del vantaggio economico con l'elencazione dei dati del soggetto beneficiato. Tenuto conto del carico, l'ufficio procederà alla pubblicazione in forma tabellare delle delibere di spesa.



I) Dati relativi ai bilanci consuntivi e preventivi (art. 29)

La pagina contiene il *link* per il *download* dei Bilanci Preventivi e Consuntivi approvati dall'Assemblea degli iscritti.

L) Dati relativi ai beni immobili e la gestione del patrimonio (art. 30)

Dati non pertinenti allo scrivente Ordine che non dispone di un patrimonio immobiliare proprio ed è insediato presso i locali ubicati al terzo piano del Tribunale di Pordenone.

M) Dati relativi agli organi di controllo (Art. 31)

La pagina web contiene la Relazione del Revisore dei Conti con i relativi dati.

N) Dati relativi ai servizi erogati (Art. 32)

Erogazione di carta di debito per utilizzo servizio fotocopiatrici.

Servizio di vendita dei dispositivi di autenticazione e firma digitale Namirial

Servizi agli utenti (si vedano i regolamenti di funzionamento nelle rispettive sezioni).
quali: a) Gratuito patrocinio b) tenuta albo c) Vidimazione parcelle d) Sportelli e tutto ciò che emerge dalla Home page del sito dell'Ordine degli Avvocati.

Attività non istituzionali in ambito ADR: Organismo Mediazione Forense, Camera Arbitrale, Organismo di composizione della crisi di sovraindebitamento.

La pagina web contiene l'elenco dei servizi erogati e dei relativi costi sostenuti rinvenibili in bilancio, dal quale risulta anche il costo complessivo del personale per l'erogazione dei suddetti servizi; si precisa che l'organizzazione e il limitato numero del personale non consente una puntuale rilevazione dei costi e del tempo, imputabili a ciascun dipendente.

O) Dati relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati (art. 35)

La pagina web contiene i dati previsti dall'art. 35 con riferimento alle attività del Consiglio, e, in particolare i procedimenti amministrativi riguardanti la iscrizione all'albo e al registro, la formazione delle commissioni, i procedimenti di ammissione al gratuito patrocinio, i procedimenti di liquidazione dei compensi, i procedimenti di tentativo di conciliazione.

Per ciascun procedimento amministrativo è pubblicato l'apposito Regolamento in cui sono pubblicate, nella misura in cui applicabili al singolo procedimento, le seguenti informazioni:

- a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
- b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
- c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale;
- d) per i procedimenti ad istanza di parte: gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, cui presentare le istanze;
- e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;
- f) il termine fissato per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;

- g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
- h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
- i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione; l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36 del d. l.vo 33/2013;

- m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

La pagina web contiene il *link* per il *download* dei moduli e i formulari necessari per ciascun procedimento.

P) Dati relativi alle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti elettronici (art. 36)

La pagina web contiene i dati e le informazioni previste dall'art. 5 D. L.vo 82/2005 relativamente ai pagamenti elettronici per l'erogazione dei servizi. In particolare, sono riportati i codici IBAN per i bonifici e l'identificativo del c/c per i versamenti diretti da parte dell'interessato nonché l'attivazione del servizio PagoPA.

Q) Accesso Civico

L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere alle pubbliche amministrazioni i documenti, le informazioni o i dati per i quali sia previsto l'obbligo di pubblicazione, nei casi in cui questa sia stata omessa.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione individuato ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 33/2013. L'amministrazione, entro 30 giorni, procede alla pubblicazione sul sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunicando al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

Nel caso di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9 bis della L. 241/1990. La tutela del diritto d'accesso civico è disciplinata dal D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

La richiesta di accesso civico va presentata all'Avv. Dania Benedet, Responsabile della Trasparenza dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone come da istruzioni contenute alla pagina <https://www.ordineavvocatipordenone.it/amministrazione-trasparente/accesso-civico/>

In caso di ritardo o mancata risposta il richiedente può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9-bis, della Legge 241/90, Avv. Igor Visentin, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone.

3.2 Responsabili, modi e tempi di pubblicazione dei dati e degli atti soggetti a pubblicazione obbligatoria.

Il Consiglio delibera quali delibere pubblicare e l'adempimento è eseguito secondo le indicazioni del Consiglio e in ogni caso dai dipendenti incaricati. Le modeste dimensioni dell'Ordine consentono di verificare in tempi brevi l'adempimento.

3.3 Modalità di pubblicazione della presente sezione e comunicazione.

La sezione viene resa pubblica mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale. In via generale in applicazione della normativa in materia di trasparenza e integrità, il Consiglio si impegna a dare attuazione agli adempimenti di pubblicità previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013 mediante l'aggiornamento del sito web istituzionale con l'attivazione di una specifica sezione denominata "Amministrazione trasparente" accessibile dalla homepage del sito medesimo.

Il consigliere referente Avv. Dania Benedet